

**Ordinanza
sulla legittimazione alle deduzioni fiscali
per i contributi a forme di previdenza riconosciute
(OPP 3)**

del 13 novembre 1985 (Stato 30 agosto 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908² sul contratto d'assicurazione (LCA),

ordina:

Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute

Art. 1 Forme di previdenza

¹ Ai sensi dell'articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:

- a. il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione;
- b. la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.

² Per contratti di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d'invalidità³, che

- a. sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP e
- b. sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.

³ Per convenzioni di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un'assicurazione di previdenza rischio.

⁴ I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all'amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.

RU 1985 1778

¹ RS 831.40

² RS 221.229.1

³ RU 1986 326

Art. 2 Beneficiari

¹ Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:

- a. in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza;
- b.⁴ dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
 1. il coniuge superstite;
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. gli altri eredi.

² L'intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.⁵

³ L'intestatario ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.⁶

Art. 3 Pagamento delle prestazioni

¹ Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della LF del 20 dic. 1946⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al più tardi al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS.⁸

² Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:

- a. l'intestatario beneficia d'una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
- b. l'intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza;
- c. l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso;

⁴ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

⁵ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4279).

⁶ Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4279).

⁷ RS **831.10**

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1068). Vedi le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

d.⁹ l'istituto di previdenza è tenuto, giusta l'articolo 5 della legge del 17 dicembre 1993¹⁰ sul libero passaggio, al pagamento in contanti.

³ La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:

- a. l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio;
- b. l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio;
- c. la restituzione di mutui ipotecari.¹¹

⁴ Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.¹²

⁵ I concetti di «proprietà d'abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2–4 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994¹³ sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.¹⁴

Art. 4 Cessione, costituzione in pegno, compensazione

¹ Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.¹⁵

² Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione dell'assicurato è applicabile per analogia l'articolo 30b LPP¹⁶ o l'articolo 331d del Codice delle obbligazioni¹⁷ e gli articoli 8–10 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994¹⁸ sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.¹⁹

³ In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall'intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest'ultimo dal giudice. Fatto salvo l'articolo 3, l'istituto dell'intestatario della previdenza deve versare l'importo da trasferire all'istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1.²⁰

⁹ Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 2 dell'O del 3 ott. 1994 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.425**).

¹⁰ RS **831.42**

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU **1989** 1903). Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.411**).

¹² Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.411**).

¹³ RS **831.411**

¹⁴ Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.411**).

¹⁵ Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.411**).

¹⁶ RS **831.40**

¹⁷ RS **220**

¹⁸ RS **831.411**

¹⁹ Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.411**).

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU **1996** 3455).

Art. 5 Investimenti

¹ I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti solo presso o tramite una banca assoggettata alla legge federale dell'8 novembre 1934²¹ sulle banche e le casse di risparmio.

² Gli investimenti effettuati in nome proprio da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario ai sensi della legge sulle banche e le casse di risparmio.

³ L'articolo 71 capoverso 1 LPP e gli articoli 49 a 60 dell'ordinanza del 18 aprile 1984²² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) si applicano agli investimenti. I limiti previsti all'articolo 54 lettera b OPP 2 non si applicano tuttavia alla concessione o alla ripresa di prestiti ipotecari destinati a finanziare la proprietà d'una abitazione che serve al fabbisogno dell'intestatario.

Sezione 2: Trattamento fiscale**Art. 6** Fondazioni bancarie

Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l'assoggettamento all'imposta, agli istituti di previdenza secondo l'articolo 80 LPP.

Art. 7 Deduzione dei contributi

¹ I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente:

- a. annualmente, fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP;
- b. annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP.

² I coniugi possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un'attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.

³ I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS²³).²⁴

²¹ RS 952.0

²² RS 831.441.1

²³ RS 831.10

²⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 21 feb. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1068).

⁴ Nell'anno in cui è raggiunta l'età ordinaria della rendita, può essere versato l'intero contributo.²⁵

Art. 8 Obbligo d'attestazione

Gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 9

¹ La presente ordinanza, eccettuato l'articolo 6, entra in vigore il 1° gennaio 1987.

² L'articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizione finale della modificazione del 21 febbraio 2001²⁶

Alle beneficiarie delle classi d'età 1944, 1945 e 1946 possono essere versate prestazioni di vecchiaia al più presto sei anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS²⁷).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1068).

²⁶ RU **2001** 1068

²⁷ RS **831.10**

